REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE
E TERRITORIO

Servizio trasporto pubblico regionale
e locale

territorio@regione.fvg.it
tpl@regione.fvg.it
tel + 39 040 377 4745
fax + 39 040 377 4732
I - 34122 Trieste, via Carducci 6

Autorizzazione al subappalto servizi TPL marittimi – linea Lignano - Grado, giusta istanza della società TPL FVG scarl nr. 0001784 del 22/06/2021 (prot. reg. 42207/A d.d. 22/06/2021)

Il Direttore del Servizio trasporto pubblico regionale e locale

Vista la Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 *Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità*, ed in particolare il Capo IV - Affidamento dei servizi di trasporto pubblico, che disciplina i procedimenti diretti all'affidamento dei servizi di TPL;
Visto il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia";
Visto il contratto Rep. 9874 di data 15 novembre 2019 con cui la Regione ha affidato alla TPL FVG S.c. a r.l., con sede legale in via Caduti di AN Nasiriyah n. 6 a Gorizia, C.F. e P.I. 01024770313, in qualità di gestore unico, lo svolgimento dei servizi automobilistici di trasporto pubblico di persone urbani, compresi tranviari, ed extraurbani e dei servizi marittimi di competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sulla base dell'offerta prodotta in sede di gara per un per un periodo di 10 anni, con la facoltà di esercitare l'opzione di proroga del contratto per ulteriori 5 anni;
Visti gli articoli 27 (*Subaffidamento dei servizi*) della LR 23/2007 e 118 del D. Lgs. 163/2006 (oggi articolo 105 del D.Lgs. 50/2016) in tema di subappalto;
Considerato che:
- il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile ed è sanzionabile ai sensi dell'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113;
-ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del Contratto, il mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi dell'art. 27 della L.R. 23/2007, ai fini dell'autorizzazione al sub affidamento costituisce grave inadempimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24, comma 2, lettera d) del contratto;
Vista la nota prot. nr. 0001784 del 22/06/2021, assunta al protocollo regionale n. 42207/A di stessa data, con la quale la TPL FVG scarl ha inviato l'istanza di richiesta di autorizzazione al subappalto per la durata di anni due del **servizio marittimo sulla Linea Lignano – Grado, al consorzio Vidali Group, con sede legale a Mestre (VE) (CF e PI 04386180279)** corredata dalla documentazione necessaria, ai sensi della normativa vigente, per l'effettuazione delle

verifiche prodromiche all'emissione dell'autorizzazione al subappalto;
Rilevato che, ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dalla normativa richiamata;
Visto e richiamato il Decreto n. 2951 dd. 02/07/2021, decreto a contrarre e prenotazione della spesa per il servizio aggiuntivo di trasporto passeggeri marittimo estivo tra le località di Grado e Lignano di cui al Contratto di servizio n. Rep. 9874 del 15/11/2019 relativo all'iniziativa pilota connessione marittima tra Grado e Lignano nell'ambito del di Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia- Croazia 2014-2020, progetto MIMOSA - "*Maritime and Multimodal Sustainable passenger transport solutions and services*" – *Deliverables* 4.3.2
Verificato pertanto che:
- in sede di offerta, la TPL FVG scarl ha dichiarato l'intenzione di concedere in sub affidamento l'intera prestazione secondaria del servizio marittimo e i servizi automobilistici urbani ed extraurbani per una quota pari al 20% dell'importo contrattuale;
-la TPL FVG scarl, nella richiesta di autorizzazione al subappalto, ha prodotto la documentazione richiesta dalla normativa vigente, relativamente al subappaltatore, consorzio Vidali Group;
- la società sub affidante non ha partecipato alla procedura di affidamento dei servizi di TPRL regionale;
- l'importo complessivo del servizio da subappaltare è pari ad Euro 448.200,00+IVA;
- la TPL FVG scarl ha dichiarato di non trovarsi in situazione di controllo e/o collegamento ex articolo 2359 cc. con il consorzio Vidali Group;
- la TPL FVG scarl ha prodotto il contratto sottoscritto in data 29/06/2021 protocollo 0004783 di durata biennale, contenete la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti;
- la TPL FVG scarl si è impegnata a produrre copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da corrispondere al subappaltatore con la previsione dell'utilizzo del CIG del contratto rep. 9874/2019 (5905206A24) delle ritenute di garanzia effettuate e degli eventuali oneri per la sicurezza corrisposti, pena la sospensione dei pagamenti nei suoi confronti;
- la TPL FVG scarl ha dichiarato la verifica, in capo al subappaltatore, del possesso dei requisiti di cui all'art.38 del D.lgs 163/2006 (e s.m.i.) e l'insussistenza dei divieti previsti dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo decreto;
- i controlli amministrativi sono stati effettuati con esito positivo;
- il servizio sarà svolto con la motonave "Scire" munita di Certificato di classe rilasciato in data 16/06/2021 da Venice Marine (valido sino al 21/05/2021) – iscritta al RINA Services spa con il n. 95616 iscritta al nr. 9559 presso la Capitaneria del Porto di Venezia (annotazioni di sicurezza rinnovate sino al 15/06/2023 dal RINA);
Visto il Decreto n. 2968 dd. 05.07.2021 con il quale è stato autorizzato il programma di esercizio per i servizi marittimi sulla linea marittima Lignano – Grado;
Considerato che, per quanto sopra rappresentato, è possibile procedere al rilascio dell'autorizzazione del subappalto del servizio marittimo, pena comunque la revoca della stessa nel caso in cui dalle verifiche in corso o successivamente emergano difetti dei requisiti prescritti e/o autocertificati;
Evidenziato che il servizio relativo al subappalto dovrà essere esercitato alle stesse modalità e condizioni del Contratto di servizio rep. n. 9874 dd.15/11/2019;
Preso atto che i servizi saranno soggetti all'attività del personale ispettivo aziendale e rientrano all'interno delle azioni di verifica e controllo previste dal sistema di qualità aziendale i cui risultati sono riportati nella Carta dei Servizi;
Accertata la regolarità contributiva del consorzio Vidali Group (INPS_25606076 dd. 31/03/2021 in scadenza al 29/07/2021);
Rilevato che il servizio sperimentale oggetto del presente sub affidamento trova allo stato

copertura per l'anno 2021, con separato atto sui capitoli 9419/S e 9420/S, in attuazione di quanto programmato nel WP4 – D.4.3.2 del Progetto di cooperazione territoriale transfrontaliera MIMOSA (Programma Interreg V A Italia - Croazia) mentre per l'anno 2022 la validità dell'autorizzazione decorrerà dalla data del Decreto di concessione ed impegno delle relative risorse finanziarie del citato progetto, da perfezionare prima dell'avvio dei servizi;
Rilevato infine che in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o su richiesta del subappaltatore, la Regione ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera h) del contratto rep. 9874/20219, può sospendere tutti i pagamenti dovuti, fissando un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per l'adempimento; decorso inutilmente tale termine, provvede al pagamento diretto dei sub affidatari, trattenendo le somme necessarie dal corrispettivo dovuto, e liquidando il rimanente alla TPL FVG scarl;
Viste le leggi ed il regolamento per la contabilità generale dello Stato e la vigente normativa in materia contabile e di bilancio;
Viste:
- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 "Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale";
- la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 "Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa";
- la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti";
Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con DPReg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e smi;

Decreta

1. E' autorizzato il subappalto, con validità per l'anno 2021, del servizio marittimo sulla linea marittima sperimentale Lignano – Grado, al consorzio Vidali Group, con sede legale a Mestre (VE) (CF e PI 04386180279), giusta richiesta della società TPL FVG scarl, di cui alla nota prot nr. 0001784 del 22/06/2021 (prot. reg. 42207/A d.d. 22/06/2021).
2. La validità dell'autorizzazione, per l'anno 2022, decorrerà dalla data del Decreto di concessione ed impegno delle relative risorse finanziarie del progetto MIMOSA, da perfezionare prima dell'avvio dei relativi servizi.
3. Si dà atto che si provvederà alla revoca della stessa nel caso nel caso in cui dalle verifiche in corso o successivamente emergano difetti dei requisiti prescritti e/o autocertificati.
4. Il presente provvedimento sarà pubblicati sul sito istituzionale della Regione.

Il Direttore del Servizio
arch. Enzo VOLPONI
(Fto. digitalmente)